Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 18 ottobre 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 ottobre 1975, n. **495**.

Modifiche alle tabelle A, B, C, D ed E allegate al decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle allegato *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, annesse al decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106, sono sostituite con effetto dal 1° giugno 1975 con quelle annesse alla presente legge, vistate dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 1975

LEONE

MORO — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA ALLEGATO *A*

TABACCHI DA FIUTO

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
2.313	1.374,29	762,71	150	400	5.000
2.834	1.620,75	915,25	150	480	6.000
3.332	1.890,21	1.067,79	150	560	7.000
3.829	2.160,67	1.220,33	150	640	8.000
4.327	2.430,12	1.372,88	150	720	9.000
4.824	2.700,58	1.525,42	150	800	10.000
5.322	2.970,04	1.677,96	150	880	11.000
5.819	3.240,50	1.830,50	150	960	12.000
6.316	3.510,95	1.983,05	150	1.040	13.000
6.814	3.780,41	2.135,59	150	1.120	14.000
7.311	4.050,87	2.288,13	150	1.200	15.000
7.809	4.320,33	2.440,67	150	1.280	16.000
8.306	4.590,78	2.593,22	150	1.360	17.000
8.804	4.860,24	2.745,76	150	1.440	18.000
9.301	5.130,70	2.898,30	150	1.520	19.000
9.799	5.400,16	3.050,84	150	1.600	20.000
10.794	5.940,07	3.355,93	150	1.760	22.000
11.788	6.480,99	3.661,01	150	1.920	24.000
12.783	7.020,90	3.966,10	150	2.080	26.000
13.778	7.560,82	4.271,18	150	2.240	28.000
14.773	8.100,73	4.576,27	150	2.400	30.000
15.768	8.640,65	4.881,35	150	2.560	32.000
16.763	9.180,56	5.186,44	150	2.720	34.000
17.758	9.720,48	5.491,52	150	2.880	36.000
18.753	10.260,39	5.796,61	150	3.040	38.000
19.748	10.800,31	6.101,69	150	3.200	40.000
20.743	11.340,23	6.406,77	150	3.360	42.000
21.738	11.880,14	6.711,86	150	3.520	44.000
22.733	12.420,06	7.016,94	150	3.680	46.000
23.727	12.960,97	7.322,03	150	3.840	48.000
24.722	13.500,89	7.627,11	150	4.000	50.000
29.697	16.200,46	9.152,54	150	4.800	60.000
34.672	18.900,04	10.677,96	150	5.600	70.000
39.646	21.600,62	12.203,38	150	6.400	80.000
44.621	24.300,19	13.728,81	150	7.200	90.000
49.595	27.000,77	15.254,23	150	8.000	100.000

Visto, *il Ministro per le finanze*
VISENTINI

TABELLA ALLEGATO *B*

TRINCIATI

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
480	2.339,84	610,16	250	320	4.000
513	2.498,70	648,30	250	340	4.250
556	2.647,56	686,44	250	360	4.500
599	2.796,43	724,57	250	380	4.750
643	2.944,29	762,71	250	400	5.000
776	3.003,16	800,84	250	420	5.250
819	3.152,02	838,98	250	440	5.500
872	3.290,89	877,11	250	460	5.750
915	3.439,75	915,25	250	480	6.000
958	3.588,62	953,38	250	500	6.250
1.001	3.737,48	991,52	250	520	6.500
1.044	3.886,34	1.029,66	250	540	6.750
1.098	4.024,21	1.067,79	250	560	7.000
1.141	4.173,07	1.105,93	250	580	7.250
1.184	4.321,94	1.144,06	250	600	7.500
1.227	4.470,80	1.182,20	250	620	7.750
1.270	4.619,67	1.220,33	250	640	8.000
1.323	4.758,53	1.258,47	250	660	8.250
1.366	4.907,40	1.296,60	250	680	8.500
1.509	4.956,26	1.334,74	250	700	8.750
1.623	5.034,12	1.372,88	250	720	9.000
1.676	5.172,99	1.411,01	250	740	9.250
1.719	5.321,85	1.449,15	250	760	9.500
1.772	5.460,72	1.487,28	250	780	9.750
1.825	5.599,58	1.525,42	250	800	10.000
1.868	5.748,45	1.563,55	250	820	10.250
1.921	5.887,31	1.601,69	250	840	10.500
1.974	6.026,17	1.639,83	250	860	10.750
2.018	6.174,04	1.677,96	250	880	11.000
2.071	6.312,90	1.716,10	250	900	11.250
2.124	6.451,77	1.754,23	250	920	11.500
2.167	6.600,63	1.792,37	250	940	11.750

Segue: TABELLA ALLEGATO *B*

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
2.220	6.739,50	1.830,50	250	960	12.000
2.273	6.878,36	1.868,64	250	980	12.250
2.326	7.017,23	1.906,77	250	1.000	12.500
2.369	7.166,09	1.944,91	250	1.020	12.750
2.423	7.303,95	1.983,05	250	1.040	13.000
2.476	7.442,82	2.021,18	250	1.060	13.250
2.529	7.581,68	2.059,32	250	1.080	13.500
2.582	7.720,55	2.097,45	250	1.100	13.750
2.635	7.859,41	2.135,59	250	1.120	14.000
2.688	7.998,28	2.173,72	250	1.140	14.250
2.741	8.137,14	2.211,86	250	1.160	14.500
2.794	8.276,01	2.249,99	250	1.180	14.750
2.848	8.413,87	2.288,13	250	1.200	15.000
2.901	8.552,73	2.326,27	250	1.220	15.250
2.954	8.691,60	2.364,40	250	1.240	15.500
3.007	8.830,46	2.402,54	250	1.260	15.750
3.060	8.969,33	2.440,67	250	1.280	16.000
3.113	9.108,19	2.478,81	250	1.300	16.250
3.166	9.247,06	2.516,94	250	1.320	16.500
3.219	9.385,92	2.555,08	250	1.340	16.750
3.273	9.523,79	2.593,21	250	1.360	17.000
3.326	9.662,65	2.631,35	250	1.380	17.250
3.379	9.801,51	2.669,49	250	1.400	17.500
3.432	9.940,38	2.707,62	250	1.420	17.750
3.485	10.079,24	2.745,76	250	1.440	18.000
3.538	10.218,11	2.783,89	250	1.460	18.250
3.591	10.356,97	2.822,03	250	1.480	18.500
3.644	10.495,84	2.860,16	250	1.500	18.750
3.698	10.633,70	2.898,30	250	1.520	19.000
3.751	10.772,57	2.936,43	250	1.540	19.250
3.804	10.911,43	2.974,57	250	1.560	19.500
3.857	11.050,29	3.012,71	250	1.580	19.750
3.910	11.189,16	3.050,84	250	1.600	20.000
3.963	11.328,02	3.088,98	250	1.620	20.250

Segue: TABELLA ALLEGATO *B*

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
4.016	11.466,89	3.127,11	250	1.640	20.500
4.069	11.605,75	3.165,25	250	1.660	20.750
4.123	11.743,62	3.203,38	250	1.680	21.000
4.176	11.882,48	3.241,52	250	1.700	21.250
4.229	12.021,34	3.279,66	250	1.720	21.500
4.282	12.160,21	3.317,79	250	1.740	21.750
4.335	12.299,07	3.355,93	250	1.760	22.000
4.388	12.437,94	3.394,06	250	1.780	22.250
4.441	12.576,80	3.432,20	250	1.800	22.500
4.494	12.715,67	3.470,33	250	1.820	22.750
4.548	12.853,53	3.508,47	250	1.840	23.000
4.601	12.992,40	3.546,60	250	1.860	23.250
4.654	13.131,26	3.584,74	250	1.880	23.500
4.707	13.270,12	3.622,88	250	1.900	23.750
4.760	13.408,99	3.661,01	250	1.920	24.000
4.813	13.547,85	3.699,15	250	1.940	24.250
4.866	13.686,72	3.737,28	250	1.960	24.500
4.919	13.825,58	3.775,42	250	1.980	24.750
4.973	13.963,45	3.813,55	250	2.000	25.000
5.037	14.091,31	3.851,69	250	2.020	25.250
5.090	14.230,18	3.889,82	250	2.040	25.500
5.142	14.370,04	3.927,96	250	2.060	25.750
5.194	14.509,90	3.966,10	250	2.080	26.000
5.247	14.648,77	4.004,23	250	2.100	26.250
5.299	14.788,63	4.042,37	250	2.120	26.500
5.351	14.928,50	4.080,50	250	2.140	26.750
5.404	15.067,36	4.118,64	250	2.160	27.000
5.456	15.207,23	4.156,77	250	2.180	27.250
5.509	15.346,09	4.194,91	250	2.200	27.500
5.561	15.485,96	4.233,04	250	2.220	27.750
5.613	15.625,82	4.271,18	250	2.240	28.000
5.666	15.764,68	4.309,32	250	2.260	28.250
5.718	15.904,55	4.347,45	250	2.280	28.500
5.770	16.044,41	4.385,59	250	2.300	28.750

Segue: TABELLA ALLEGATO *B*

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
5.823	16.183,28	4.423,72	250	2.320	29.000
5.875	16.323,14	4.461,86	250	2.340	29.250
5.928	16.462,01	4.499,99	250	2.360	29.500
5.980	16.601,87	4.538,13	250	2.380	29.750
6.032	16.741,73	4.576,27	250	2.400	30.000
6.556	18.136,38	4.957,62	250	2.600	32.500
7.080	19.531,02	5.338,98	250	2.800	35.000
7.603	20.926,67	5.720,33	250	3.000	37.500
8.127	22.321,31	6.101,69	250	3.200	40.000
8.650	23.716,96	6.483,04	250	3.400	42.500
9.174	25.111,60	6.864,40	250	3.600	45.000
9.698	26.506,24	7.245,76	250	3.800	47.500
10.221	27.901,89	7.627,11	250	4.000	50.000
10.745	29.296,53	8.008,47	250	4.200	52.500
11.269	30.691,18	8.389,82	250	4.400	55.000
11.792	32.086,82	8.771,18	250	4.600	57.500
12.316	33.481,46	9.152,54	250	4.800	60.000
12.840	34.876,11	9.533,89	250	5.000	62.500
13.363	36.271,75	9.915,25	250	5.200	65.000
13.887	37.666,40	10.296,60	250	5.400	67.500
14.411	39.061,04	10.677,96	250	5.600	70.000
14.934	40.456,69	11.059,31	250	5.800	72.500
15.458	41.851,33	11.440,67	250	6.000	75.000
15.981	43.246,97	11.822,03	250	6.200	77.500
16.505	44.641,62	12.203,38	250	6.400	80.000
17.029	46.036,26	12.584,74	250	6.600	82.500
17.552	47.431,91	12.966,09	250	6.800	85.000
18.076	48.826,55	13.347,45	250	7.000	87.500
18.600	50.221,19	13.728,81	250	7.200	90.000
19.123	51.616,84	14.110,16	250	7.400	92.500
19.647	53.011,48	14.491,52	250	7.600	95.000
20.171	54.406,13	14.872,87	250	7.800	97.500
20.694	55.801,77	15.254,23	250	8.000	100.000

Visto, *il Ministro per le finanze*
VISENTINI

TABELLA ALLEGATO *C*

SIGARI (*a*)

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
		Comuni			
4.490	1.149,67	1.220,33	500	640	8.000
4.673	1.734,12	1.372,88	500	720	9.000
4.855	2.319,58	1.525,42	500	800	10.000
5.028	2.914,04	1.677,96	500	880	11.000
5.210	3.499,50	1.830,50	500	960	12.000
5.563	3.913,95	1.983,05	500	1.040	13.000
6.055	4.189,41	2.135,59	500	1.120	14.000
6.598	4.413,87	2.288,13	500	1.200	15.000
7.140	4.639,33	2.440,67	500	1.280	16.000
7.733	4.813,79	2.593,21	500	1.360	17.000
8.325	4.989,24	2.745,76	500	1.440	18.000
8.918	5.163,70	2.898,30	500	1.520	19.000
9.510	5.339,16	3.050,84	500	1.600	20.000
10.103	5.513,62	3.203,38	500	1.680	21.000
10.695	5.689,07	3.355,93	500	1.760	22.000
11.288	5.863,53	3.508,47	500	1.840	23.000
11.880	6.038,99	3.661,01	500	1.920	24.000
12.473	6.213,45	3.813,55	500	2.000	25.000
13.212	6.241,90	3.966,10	500	2.080	26.000
13.740	6.481,36	4.118,64	500	2.160	27.000
14.267	6.721,82	4.271,18	500	2.240	28.000
14.795	6.961,28	4.423,72	500	2.320	29.000
15.322	7.201,73	4.576,27	500	2.400	30.000
16.377	7.681,65	4.881,35	500	2.560	32.000
17.432	8.161,57	5.186,43	500	2.720	34.000
18.487	8.641,48	5.491,52	500	2.880	36.000
19.542	9.121,40	5.796,60	500	3.040	38.000
20.597	9.601,31	6.101,69	500	3.200	40.000
21.652	10.081,23	6.406,77	500	3.360	42.000
22.707	10.561,14	6.711,86	500	3.520	44.000
23.762	11.041,06	7.016,94	500	3.680	46.000
24.816	11.521,97	7.322,03	500	3.840	48.000
25.871	12.001,89	7.627,11	500	4.000	50.000
26.926	12.481,80	7.932,20	500	4.160	52.000
27.981	12.961,72	8.237,28	500	4.320	54.000
29.036	13.441,63	8.542,37	500	4.480	56.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *C*

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
30.091	13.921,55	8.847,45	500	4.640	58.000
31.146	14.401,46	9.152,54	500	4.800	60.000
32.201	14.881,38	9.457,62	500	4.960	62.000
33.256	15.361,30	9.762,70	500	5.120	64.000
34.311	15.841,21	10.067,79	500	5.280	66.000
35.366	16.321,13	10.372,87	500	5.440	68.000
36.421	16.801,04	10.677,96	500	5.600	70.000
37.475	17.281,96	10.983,04	500	5.760	72.000
38.530	17.761,87	11.288,13	500	5.920	74.000
39.585	18.241,79	11.593,21	500	6.080	76.000
40.640	18.721,70	11.898,30	500	6.240	78.000
41.695	19.201,62	12.203,38	500	6.400	80.000
42.750	19.681,53	12.508,47	500	6.560	82.000
43.805	20.161,45	12.813,55	500	6.720	84.000
44.860	20.641,36	13.118,64	500	6.880	86.000
45.915	21.121,28	13.423,72	500	7.040	88.000
46.970	21.601,19	13.728,81	500	7.200	90.000
52.244	24.001,77	15.254,23	500	8.000	100.000
		Altri			
2.405	4.769,58	1.525,42	500	800	10.000
2.678	5.264,04	1.677,96	500	880	11.000
2.950	5.759,50	1.830,50	500	960	12.000
3.233	6.243,95	1.983,05	500	1.040	13.000
3.505	6.739,41	2.135,59	500	1.120	14.000
3.778	7.233,87	2.288,13	500	1.200	15.000
4.050	7.729,33	2.440,67	500	1.280	16.000
4.323	8.223,79	2.593,21	500	1.360	17.000
4.605	8.709,24	2.745,76	500	1.440	18.000
4.878	9.203,70	2.898,30	500	1.520	19.000
5.150	9.699,16	3.050,84	500	1.600	20.000
5.423	10.193,62	3.203,38	500	1.680	21.000
5.695	10.689,07	3.355,93	500	1.760	22.000
5.978	11.173,53	3.508,47	500	1.840	23.000
6.250	11.668,99	3.661,01	500	1.920	24.000
6.523	12.163,45	3.813,55	500	2.000	25.000
6.795	12.658,90	3.966,10	500	2.080	26.000
7.068	13.153,36	4.118,64	500	2.160	27.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *C*

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	**Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale** (*c*)
	Imposta di consumo	**Imposta sul valore aggiunto**			
7.350	13.638,82	4.271,18	500	2.240	28.000
7.623	14.133,28	4.423,72	500	2.320	29.000
7.895	14.628,73	4.576,27	500	2.400	30.000
8.168	15.123,19	4.728,81	500	2.480	31.000
8.440	15.618,65	4.881,35	500	2.560	32.000
8.723	16.103,11	5.033,89	500	2.640	33.000
8.995	16.598,57	5.186,43	500	2.720	34.000
9.268	17.093,02	5.338,98	500	2.800	35.000
9.540	17.588,48	5.491,52	500	2.880	36.000
9.813	18.082,94	5.644,06	500	2.960	37.000
10.095	18.568,40	5.796,60	500	3.040	38.000
10.368	19.062,85	5.949,15	500	3.120	39.000
10.640	19.558,31	6.101,69	500	3.200	40.000
10.913	20.052,77	6.254,23	500	3.280	41.000
11.185	20.548,23	6.406,77	500	3.360	42.000
11.468	21.032,68	6.559,32	500	3.440	43.000
11.740	21.528,14	6.711,86	500	3.520	44.000
12.013	22.022,60	6.864,40	500	3.600	45.000
12.285	22.518,06	7.016,94	500	3.680	46.000
12.558	23.012,52	7.169,48	500	3.760	47.000
12.840	23.497,97	7.322,03	500	3.840	48.000
13.113	23.992,43	7.474,57	500	3.920	49.000
13.385	24.487,89	7.627,11	500	4.000	50.000
13.658	24.982,35	7.779,65	500	4.080	51.000
13.930	25.477,80	7.932,20	500	4.160	52.000
14.213	25.962,26	8.084,74	500	4.240	53.000
14.485	26.457,72	8.237,28	500	4.320	54.000
14.758	26.952,18	8.389,82	500	4.400	55.000
15.030	27.447,63	8.542,37	500	4.480	56.000
15.303	27.942,09	8.694,91	500	4.560	57.000
15.585	28.427,55	8.847,45	500	4.640	58.000
15.858	28.922,01	8.999,99	500	4.720	59.000
16.130	29.417,46	9.152,54	500	4.800	60.000
16.403	29.911,92	9.305,08	500	4.880	61.000
16.675	30.407,38	9.457,62	500	4.960	62.000
16.958	30.891,84	9.610,16	500	5.040	63.000
17.230	31.387,30	9.762,70	500	5.120	64.000
17.503	31.881,75	9.915,25	500	5.200	65.000
17.775	32.377,21	10.067,79	500	5.280	66.000

Segue: TABELLA ALLEGATO C

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
18.048	32.871,67	10.220,33	500	5.360	67.000
18.330	33.357,13	10.372,87	500	5.440	68.000
18.603	33.851,58	10.525,42	500	5.520	69.000
18.875	34.347,04	10.677,96	500	5.600	70.000
19.148	34.841,50	10.830,50	500	5.680	71.000
19.420	35.336,96	10.983,04	500	5.760	72.000
19.703	35.821,41	11.135,59	500.	5.840	73.000
19.975	36.316,87	11.288,13	500	5.920	74.000
20.248	36.811,33	11.440,67	500	6.000	75.000
20.520	37.306,79	11.593,21	500	6.080	76.000
20.793	37.801,25	11.745,75	500	6.160	77.000
21.075	38.286,70	11.898,30	500	6.240	78.000
21.348	38.781,16	12.050,84	500	6.320	79.000
21.620	39.276,62	12.203,38	500	6.400	80.000
21.893	39.771,08	12.355,92	500	6.480	81.000
22.165	40.266,53	12.508,47	500	6.560	82.000
22.448	40.750,99	12.661,01	500	6.640	83.000
22.720	41.246,45	12.813,55	500	6.720	84.000
22.993	41.740,91	12.966,09	500	6.800	85.000
23.265	42.236,36	13.118,64	500	6.880	86.000
23.538	42.730,82	13.271,18	500	6.960	87.000
23.820	43.216,28	13.423,72	500	7.040	88.000
24.093	43.710,74	13.576,26	500	7.120	89.000
24.365	44.206,19	13.728,81	500	7.200	90.000
24.638	44.700,65	13.881,35	500	7.280	91.000
24.910	45.196,11	14.033,89	500	7.360	92.000
25.193	45.680,57	14.186,43	500	7.440	93.000
25.465	46.176,03	14.338,97	500	7.520	94.000
25.738	46.670,48	14.491,52	500	7.600	95.000
26.010	47.165,94	14.644,06	500	7.680	96.000
26.283	47.660,40	14.796,60	500	7.760	97.000
26.565	48.145,86	14.949,14	500	7.840	98.000
26.838	48.640,31	15.101,69	500	7.920	99.000
27.110	49.135,77	15.254,23	500	8.000	100.000
27.383	49.630,23	15.406,77	500	8.080	101.000
27.655	50.125,69	15.559,31	500	8.160	102.000
27.938	50.610,14	15.711,86	500	8.240	103.000
28.210	51.105,60	15.864,40	500	8.320	104.000
28.483	51.600,06	16.016,94	500	8.400	105.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *C*

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
28.755	52.095,52	16.169,48	500	8.480	106.000
29.028	52.589,98	16.322,02	500	8.560	107.000
29.310	53.075,43	16.474,57	500	8.640	108.000
29.583	53.569,89	16.627,11	500	8.720	109.000
29.855	54.065,35	16.779,65	500	8.800	110.000
30.128	54.559,81	16.932,19	500	8.880	111.000
30.400	55.055,26	17.084,74	500	8.960	112.000
30.683	55.539,72	17.237,28	500	9.040	113.000
30.955	56.035,18	17.389,82	500	9.120	114.000
31.228	56.529,64	17.542,36	500	9.200	115.000
31.500	57.025,09	17.694,91	500	9.280	116.000
31.773	57.519,55	17.847,45	500	9.360	117.000
32.055	58.005,01	17.999,99	500	9.440	118.000
32.328	58.499,47	18.152,53	500	9.520	119.000
32.600	58.994,92	18.305,08	500	9.600	120.000
32.873	59.489,38	18.457,62	500	9.680	121.000
33.145	59.984,84	18.610,16	500	9.760	122.000
33.428	60.469,30	18.762,70	500	9.840	123.000
33.700	60.964,76	18.915,24	500	9.920	124.000
33.973	61.459,21	19.067,79	500	10.000	125.000
34.245	61.954.67	19.220,33	500	10.080	126.000
34.518	62.449,13	19.372,87	500	10.160	127.000
34.800	62.934,59	19.525,41	500	10.240	128.000
35.073	63.429,04	19.677,96	500	10.320	129.000
35.285	63.984,50	19.830,50	500	10.400	130.000
38.343	68.601,08	21.355,92	500	11.200	140.000
41.117	73.501,65	22.881,35	500	12.000	150.000
43.892	78.401,23	24.406,77	500	12.800	160.000
46.666	83.301,81	25.932,19	500	13.600	170.000
49.441	88.201,38	27.457,62	500	14.400	180.000
52.215	93.101,96	28.983,04	500	15.200	190.000
54.990	98.001,54	30.508,46	500	16.000	200.000
57.765	102.901,11	32.033,89	500	16.800	210.000
60.539	107.801,69	33.559,31	500	17.600	220.000
63.314	112.701,27	35.084,73	500	18.400	230.000
66.088	117.601,84	36.610,16	500	19.200	240.000
68.863	122.501,42	38.135,58	500	20.000	250.000
71.638	127.401,00	39.661,00	500	20.800	260.000
74.412	132.301,57	41.186,43	500	21.600	270.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *C*

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
77.187	137.201,15	42.711,85	500	22.400	280.000
79.961	142.101,73	44.237,27	500	23.200	290.000
82.736	147.001,30	45.762,70	500	24.000	300.000
85.510	151.901,88	47.288,12	500	24.800	310.000
88.285	156.801,46	48.813,54	500	25.600	320.000
91.060	161.701,03	50.338,97	500	26.400	330.000
93.834	166.601,61	51.864,39	500	27.200	340.000
96.609	171.501,19	53.389,81	500	28.000	350.000
99.383	176.401,76	54.915,24	500	28.800	360.000
102.158	181.301,34	56.440,66	500	29.600	370.000
104.932	186.201,92	57.966,08	500	30.400	380.000
107.707	191.101,49	59.491,51	500	31.200	390.000
110.482	196.001,07	61.016,93	500	32.000	400.000
113.256	200.901,65	62.542,35	500	32.800	410.000
116.031	205.801,22	64.067,78	500	33.600	420.000
118.805	210.701,80	65.593,20	500	34.400	430.000
121.580	215.601,38	67.118,62	500	35.200	440.000
124.354	220.501,95	68.644,05	500	36.000	450.000
127.129	225.401,53	70.169,47	500	36.800	460.000
129.904	230.301,11	71.694,89	500	37.600	470.000
132.678	235.201,68	73.220,32	500	38.400	480.000
135.453	240.101,26	74.745,74	500	39.200	490.000
138.227	245.001,84	76.271,16	500	40.000	500.000
152.100	269.501,72	83.898,28	500	44.000	550.000

(*a*) Sono considerati « sigari » ai fini della presente classificazione i sigari di peso non inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigari fabbricati integralmente con tabacco naturale.

(*c*) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1.000 sigarette.

Visto, *il Ministro per le finanze*
VISENTINI

TABELLA ALLEGATO *D*

SIGARETTI (*b*)

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
			Comuni		
4.490	1.149,67	1.220,33	500	640	8.000
4.673	1.734,12	1.372,88	500	720	9.000
4.855	2.319,58	1.525,42	500	800	10.000
5.028	2.914,04	1.677,96	500	880	11.000
5.210	3.499,50	1.830,50	500	960	12.000
5.563	3.913,95	1.983,05	500	1.040	13.000
6.055	4.189,41	2.135,59	500	1.120	14.000
6.598	4.413,87	2.288,13	500	1.200	15.000
7.140	4.639,33	2.440,67	500	1.280	16.000
7.733	4.813,79	2.593,21	500	1.360	17.000
8.325	4.989,24	2.745,76	500	1.440	18.000
8.918	5.163,70	2.898,30	500	1.520	19.000
9.510	5.339,16	3.050,84	500	1.600	20.000
10.103	5.513,62	3.203,38	500	1.680	21.000
10.695	5.689,07	3.355,93	500	1.760	22.000
11.288	5.863,53	3.508,47	500	1.840	23.000
11.880	6.038,99	3.661,01	500	1.920	24.000
12.473	6.213,45	3.813,55	500	2.000	25.000
13.212	6.241,90	3.966,10	500	2.080	26.000
13.740	6.481,36	4.118,64	500	2.160	27.000
14.267	6.721,82	4.271,18	500	2.240	28.000
14.795	6.961,28	4.423,72	500	2.320	29.000
15.322	7.201,73	4.576,27	500	2.400	30.000
16.377	7.681,65	4.881,35	500	2.560	32.000
17.432	8.161,57	5.186,43	500	2.720	34.000
18.487	8.641,48	5.491,52	500	2.880	36.000
19.542	9.121,40	5.796,60	500	3.040	38.000
20.597	9.601,31	6.101,69	500	3.200	40.000
21.652	10.081,23	6.406,77	500	3.360	42.000
22.707	10.561,14	6.711,86	500	3.520	44.000
23.762	11.041,06	7.016,94	500	3.680	46.000
24.816	11.521,97	7.322,03	500	3.840	48.000
25.871	12.001,89	7.627,11	500	4.000	50.000
26.926	12.481,80	7.932,20	500	4.160	52.000
27.981	12.961,72	8.237,28	500	4.320	54.000
29.036	13.441,63	8.542,37	500	4.480	56.000
30.091	13.921,55	8.847,45	500	4.640	58.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *D*

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
31.146	14.401,46	9.152,54	500	4.800	60.000
32.201	14.881,38	9.457,62	500	4.960	62.000
33.256	15.361,30	9.762,70	500	5.120	64.000
34.311	15.841,21	10.067,79	500	5.280	66.000
35.366	16.321,13	10.372,87	500	5.440	68.000
36.421	16.801,04	10.677,96	500	5.600	70.000
37.475	17.281,96	10.983,04	500	5.760	72.000
38.530	17.761,87	11.288,13	500	5.920	74.000
39.585	18.241,79	11.593,21	500	6.080	76.000
40.640	18.721,70	11.898,30	500	6.240	78.000
41.695	19.201,62	12.203,38	500	6.400	80.000
42.750	19.681,53	12.508,47	500	6.560	82.000
43.805	20.161,45	12.813,55	500	6.720	84.000
44.860	20.641,36	13.118,64	500	6.880	86.000
45.915	21.121,28	13.423,72	500	7.040	88.000
46.970	21.601,19	13.728,81	500	7.200	90.000
52.244	24.001,77	15.254,23	500	8.000	100.000
		Altri			
1.650	3.789,67	1.220,33	700	640	8.000
2.245	4.729,58	1.525,42	700	800	10.000
2.820	5.689,50	1.830,50	700	960	12.000
3.375	6.669,41	2.135,59	700	1.120	14.000
3.910	7.669,33	2.440,67	700	1.280	16.000
4.425	8.689,24	2.745,76	700	1.440	18.000
4.920	9.729,16	3.050,84	700	1.600	20.000
5.395	10.789,07	3.355,93	700	1.760	22.000
5.850	11.868,99	3.661,01	700	1.920	24.000
6.408	12.845,90	3.966,10	700	2.080	26.000
6.955	13.833,82	4.271,18	700	2.240	28.000
8.049	15.809,65	4.881,35	700	2.560	32.000
9.143	17.785,48	5.491,52	700	2.880	36.000
10.237	19.761,31	6.101,69	700	3.200	40.000
11.331	21.737,14	6.711,86	700	3.520	44.000
12.424	23.713,97	7.322,03	700	3.840	48.000
13.518	25.689,80	7.932,20	700	4.160	52.000
14.612	27.665,63	8.542,37	700	4.480	56.000
15.706	29.641,46	9.152,54	700	4.800	60.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *D*

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
16.800	31.617,29	9.762,71	700	5.120	64.000
17.894	33.593,12	10.372,88	700	5.440	68.000
18.987	35.569,95	10.983,05	700	5.760	72.000
20.081	37.545,78	11.593,22	700	6.080	76.000
21.175	39.521,62	12.203,38	700	6.400	80.000
22.269	41.497,45	12.813,55	700	6.720	84.000
23.363	43.473,28	13.423,72	700	7.040	88.000
24.457	45.449,11	14.033,89	700	7.360	92.000
25.550	47.425,94	14.644,06	700	7.680	96.000
26.644	49.401,77	15.254,23	700	8.000	100.000
27.733	51.377,60	15.864,40	700	8.320	104.000
28.832	53.353,43	16.474,57	700	8.640	108.000
29.926	55.329,26	17.084,74	700	8.960	112.000
31.020	57.305,09	17.694,91	700	9.280	116.000
32.113	59.281,92	18.305,08	700	9.600	120.000
37.583	69.161,07	21.355,93	700	11.200	140.000
43.052	79.041,23	24.406,77	700	12.800	160.000
48.521	88.921,38	27.457,62	700	14.400	180.000

(*b*) Sono considerati « sigaretti » ai fini della presente classificazione i sigari di peso inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale.

(*c*) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1.000 sigarette.

Visto, *il Ministro per le finanze*
VISENTINI

TABELLA ALLEGATO *E*

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
831	5.576,12	1.372,88	500	720	9.000
933	5.857,85	1.449,15	500	760	9.500
1.036	6.138,58	1.525,42	500	800	10.000
1.139	6.419,31	1.601,69	500	840	10.500
1.242	6.700,04	1.677,96	500	880	11.000
1.344	6.981,77	1.754,23	500	920	11.500
1.447	7.262,50	1.830,50	500	960	12.000
1.550	7.543,23	1.906,77	500	1.000	12.500
1.652	7.824,95	1.983,05	500	1.040	13.000
1.755	8.105,68	2.059,32	500	1.080	13.500
1.858	8.386,41	2.135,59	500	1.120	14.000
1.961	8.667,14	2.211,86	500	1.160	14.500
2.063	8.948,87	2.288,13	500	1.200	15.000
2.166	9.229,60	2.364,40	500	1.240	15.500
2.269	9.510,33	2.440,67	500	1.280	16.000
2.372	9.791,06	2.516,94	500	1.320	16.500
2.474	10.072,79	2.593,21	500	1.360	17.000
2.577	10.353,51	2.669,49	500	1.400	17.500
2.680	10.634,24	2.745,76	500	1.440	18.000
2.782	10.915,97	2.822,03	500	1.480	18.500
2.885	11.196,70	2.898,30	500	1.520	19.000
2.988	11.477,43	2.974,57	500	1.560	19.500
3.091	11.758,16	3.050,84	500	1.600	20.000
3.193	12.039,89	3.127,11	500	1.640	20.500
3.296	12.320,62	3.203,38	500	1.680	21.000
3.399	12.601,34	3.279,66	500	1.720	21.500
3.502	12.882,07	3.355,93	500	1.760	22.000
3.604	13.163,80	3.432,20	500	1.800	22.500
3.707	13.444,53	3.508,47	500	1.840	23.000
3.810	13.725,26	3.584,74	500	1.880	23.500
3.912	14.006,99	3.661,01	500	1.920	24.000
4.015	14.287,72	3.737,28	500	1.960	24.500
4.118	14.568,45	3.813,55	500	2.000	25.000
4.221	14.849,18	3.889,82	500	2.040	25.500
4.323	15.130,90	3.966,10	500	2.080	26.000
4.426	15.411,63	4.042,37	500	2.120	26.500
4.529	15.692,36	4.118,64	500	2.160	27.000
4.632	15.973,09	4.194,91	500	2.200	27.500

Segue: TABELLA ALLEGATO *E*

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
4.734	16.254,82	4.271,18	500	2.240	28.000
4.837	16.535,55	4.347,45	500	2.280	28.500
4.940	16.816,28	4.423,72	500	2.320	29.000
5.043	17.097,01	4.499,99	500	2.360	29.500
5.145	17.378,73	4.576,27	500	2.400	30.000
5.659	18.783,38	4.957,62	500	2.600	32.500
6.173	20.188,02	5.338,98	500	2.800	35.000
6.686	21.593,67	5.720,33	500	3.000	37.500
7.200	22.998,31	6.101,69	500	3.200	40.000
7.713	24.403,96	6.483,04	500	3.400	42.500
8.227	25.808,60	6.864,40	500	3.600	45.000
8.741	27.213,24	7.245,76	500	3.800	47.500
9.254	28.618,89	7.627,11	500	4.000	50.000
9.768	30.023,53	8.008,47	500	4.200	52.500
10.282	31.428,18	8.389,82	500	4.400	55.000
10.795	32.833,82	8.771,18	500	4.600	57.500
11.309	34.238,46	9.152,54	500	4.800	60.000
11.823	35.643,11	9.533,89	500	5.000	62.500
12.336	37.048,75	9.915,85	500	5.200	65.000
12.850	38.453,40	10.296,60	500	5.400	67.500
13.364	39.858,04	10.677,96	500	5.600	70.000
13.877	41.263,69	11.059,31	500	5.800	72.500
14.391	42.668,33	11.440,67	500	6.000	75.000
14.904	44.073,97	11.822,03	500	6.200	77.500
15.418	45.478,62	12.203,38	500	6.400	80.000
15.932	46.883,26	12.584,74	500	6.600	82.500
16.445	48.288,91	12.966,09	500	6.800	85.000
16.959	49.693,55	13.347,45	500	7.000	87.500
17.473	51.098,19	13.728,81	500	7.200	90.000
17.986	52.503,84	14.110,16	500	7.400	92.500
18.500	53.908,48	14.491,52	500	7.600	95.000
19.014	55.313,13	14.872,87	500	7.800	97.500
19.527	56.718,77	15.254,23	500	8.000	100.000

(*c*) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1.000 sigarette.

Visto, il Ministro per le finanze
VISENTINI

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze di pronto intervento e creditizie previste dagli articoli 3 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché i compensi integrativi speciali per le pomacee destinate alla distillazione, previsti dall'art. 13 della su citata legge n. 364, e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Bologna - gelate del 17 e 20 aprile 1974 (art. 7); grandinate del 25, 26 aprile, del 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 23 maggio 1974 (art. 7);

Ferrara - grandinate del 24, 25 aprile, del 6, 7, 8 e 15 maggio 1974 (articoli 7 e 13);

Modena - alluvione del 30 aprile e 1° maggio 1974 (articoli 3 e 7); grandinata del 5 e 7 maggio 1974 (articoli 7 e 13);

Parma - piogge torrenziali del 28, 29, 30 aprile ed alluvione del 1° maggio 1974 (articoli 3 e 7)).

Art. 2.

Si dichiara l'eccezionalità degli eventi atmosferici, indicati a fianco delle sottoelencate provincie e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Bologna - grandinate del 25, 26 aprile 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 23 maggio 1974 (art. 5):

comune di Castello di Serravalle per i fogli di mappa numeri 31 p., 32 p., 39 p., 40 p.;

comune di Bentivoglio per i fogli di mappa numeri 1 p., 3 p., 2 p.;

comune di Crevalcore per i fogli di mappa numeri 15 p., 32 p.;

comune di Galliera per i fogli d. mappa numeri 48 p., 25 p.;

comune di Malalbergo per i fogli di mappa numeri 33, 37 p., 39, 40 p., 41 p., 47 p.;

comune di Molinella per i fogli di mappa numeri 26 p., 27 p., 28 p., 55 p., 56 p., 76 p.;

comune di Monte S. Pietro per il foglio di mappa n. 42;

comune di Mordano per i fogli di mappa numeri 5 p., 6, 7 p., 14 p.;

comune di S. Pietro in Casale per i fogli di mappa numeri 61 p., 70 p., 71 p., 75 p.

Nubifragio del 24, 25, 26, 27, 28 *settembre e* 1, 2, 3 *ottobre* 1973 (*art.* 4); *bufera di vento del* 6 *febbraio* 1974 (*art.* 4):

comuni di Borgo Tossignano, Camugnano, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel Casio, Castiglione dei Pepoli, Fontanelice, Gaggio Montano, Grizzana, Lizzano in Belvedere, Loiano, Marzabotto, Monghidoro, Monterenzio, Monte S. Pietro, Monzuno, Porretta Terme, S. Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, tutti per l'intero territorio comunale;

comuni di C. Serravalle, Castel S. Pietro, Monteveglio, Pianoro, tutti per l'intero territorio classificato montano;

comune di Crevalcore per i fogli di mappa numeri 42 p., 43 p.;

comune di Malalbergo per i fogli di mappa numeri 38 p., 40 p.;

comune di Medicina per i fogli di mappa numeri 70 p., 72 p.;

comune di S. Giovanni Persiceto per i fogli di mappa numeri 72 p., 73 p., 75 p., 96 p.;

comune di Castel S. Pietro: parte del territorio comunale situato a sud della via Emilia e territorio posto a nord della via Emilia prospicente il torrente Sillaro, e per le località Gaiana, S. Lorenzo, Poggio, Gallo, Varignana, Capoluogo, Osteria Grande;

comune di Dozza: parte del territorio comunale situato a sud della via Emilia e territorio posto a nord della via Emilia prospicenti i torrenti Sellustra e Sillaro, e per le località Capoluogo e Toscanella;

comune di Imola per le località Ponte Santo, Sasso Morelli, Sesto Imolese, Crocecampo-Zello, S. Prospero, Ponticelli e parte del territorio comunale situato a sud della via Emilia e per il territorio situato a nord della via Emilia, prospicente i torrenti Sellustra e Sillaro, fino alla strada statale S. Vitale;

comune di Castel Guelfo per le località Capoluogo, S. Martino, Fantuzza, Poggio;

comune di Mordaro per le località Capoluogo e Bubano.

Ferrara - grandinata del 25 aprile 6, 8 e 15 maggio 1974 (art. 5):

comune di Ferrara per i fogli di mappa numeri 46, 47, 48, 49, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 82, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 142, 143, 172, 174, 177;

comune di Bondeno per i fogli di mappa numeri 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 150, 151, 153, 162, 163, 164, 169, 170, 171, 172, 173, 178;

comune di Argenta per i fogli di mappa numeri 47, 48, 49, 61, 62, 63, 65, 66, 185, 186, 187;

comune di Cento per i fogli di mappa numeri 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 61, 35, 54, 55;

comune di S. Agostino per i fogli di mappa numeri 56, 57;

comune di Formignana per i fogli di mappa numeri 5, 10, 11, 12, 14, 15;

comune di Berra per i fogli di mappa numeri 11, 16, 25, 26, 27, 41, 42, 43, 45.

Forlì - vento ciclonico del 6 febbraio 1974 (art. 4):

comuni di Castrocaro, Dovadola, Meldola, Modigliana, Predappio, Roncofreddo, Verucchio, Coriano, Monte Colombo, Montescudo, Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Longiano, Cesenatico, Gatteo, Rimini, S. Mauro Pascoli, Santarcangelo, Savignano, Borghi, Montiano, Sogliano, Poggio Berni, Bagno di Romagna, Portico S. Benedetto, Premilcuore, Santa Sofia, Verghereto, Civitella, Galeata, Rocca S. Casciano, Tredozio, Mercato Saraceno, Sarsina, Torriano

Modena - alluvione del 30 aprile e 1° maggio 1974 (art. 4):

comune di Modena: parte delle frazioni di Marzaglia, Cittanova, Lesignana e Freto, per i fogli di mappa numeri 57, 68, 69, 46 p., 47 p., 70 p., 79 p., 80 p., 81 p., 82 p., 93 p.;

comune di Campogalliano per i fogli di mappa numeri 37 p., 38 p., 40 p., 41 p., 43 p., 44 p., 45 p., 46 p., 47 p., 48 p., 49 p.

Parma - piogge torrenziali del 28, 29, 30 aprile ed alluvione del 1° maggio 1974 (art. 4):

comuni di Salsomaggiore, Medesano, Felino, Sala Baganza, Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgovalditaro, Calestano, Corniglio, Fornovo Taro, Langhirano, Lesignano Bagni, Neviano degli Arduini, Terenzo, Solignano, Valmozzola, Varsi, Varano Melegari, Tizzano Val Parma, Pellegrino, Monchio, Palanzano, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Parma: per la località Casaltone;

comune di Sorbolo per le località Casaltone e Coenzo;

comune di Colorno per la località Copermio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8567)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 5 gennaio 1974, con il quale è stata riconosciuta l'eccezionalità delle grandinate dei giorni 23, 26, 27, 28 e 31 luglio 1973 e sono state delimitate le zone agrarie della provincia di Bologna, ai fini dell'applicazione delle provvidenze, a favore delle aziende agrarie, previste dagli articoli 7 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Considerate le nuove proposte della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Si delimitano le zone territoriali della sottoindicata provincia, nella quale possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bologna - grandinata del 27 e 28 luglio 1973:

comune di Calderara di Reno per i fogli di mappa numeri 20 p., 21 p., 22, 32, 34, 35 p., 37, 40, 45, 47, 48 p., 52 p.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8568)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Liguria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Liguria;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Genova - grandinata del 24 aprile 1974;
La Spezia - grandinata del 25 aprile 1974;
Savona - grandinata del 24 aprile 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8570)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1975.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Puglia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bari: grandinata del 24 agosto 1974;

Brindisi: piogge torrenziali con grandine dei giorni 26 e 28 agosto 1974; grandinate, piogge torrenziali e tromba d'aria dei giorni 24, 25, 27, 29 agosto e 7 settembre 1974;

Foggia: gelate del 21 aprile 1974; grandinata del 26 giugno e 23 agosto 1974;

Lecce: grandinate dei giorni 24, 25, 28, 29 agosto 1974; tromba d'aria e nubifragio del 15 ottobre 1974.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali delle sottoindicate provincie nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicate a fianco degli stessi eventi:

Bari: grandinata del 24 agosto 1974 (art. 5):

comune di Adelfia per il foglio di mappa n. 8 del catasto terreni di Adelfia, sezione Canneto;

comune di Santeramo in Colle per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, tutti per intero e per i fogli di mappa numeri 5, 6, 11, 17, 18, 19, tutti in parte.

Brindisi: grandinate, piogge torrenziali e tromba d'aria dei giorni 24, 25, 27, 29 agosto e 7 settembre 1974 (articoli 4 e 5):

comune di Brindisi per i fogli di mappa numeri 1 (parte), 2 (parte), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40 (parte), 41 (parte), 43, 191;

comune di Mesagne per i fogli di mappa numeri 73 (parte), 74 (parte), 86 (parte), 130, 131, 133, 134, 85 (parte);

comune di Sandonaci per i fogli di mappa numeri 3, 7, 8, 14, 15, 16;

comune di S. Pancrazio Salentino per il foglio di mappa n. 6;

comune di Torre S. Susanna per i fogli di mappa numeri 9, 16, 17 (parte), 18 (parte), 23 (parte), 29 (parte), 38 (parte).

Lecce: grandinata del 25 agosto 1974 (art. 5); tromba d'aria e nubifragio del 15 ottobre 1974 (articoli 4 e 5):

comune di Parabita per i fogli di mappa numeri 5, 10, 11, tutti per intero;

comune di Salice Salentino per i fogli di mappa numeri 29, 30, 33, 40, 41, 42, 47, tutti per intero e per il foglio di mappa n. 39, in parte;

comune di Tuglie per i fogli di mappa numeri 5, 6, 7, 8, 9, 15, tutti per intero;

comune di Ruffano per i fogli di mappa numeri 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 36, tutti per intero;

comune di Taurisano per i fogli di mappa numeri 4, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, tutti in parte;

comune di Ugento per i fogli di mappa numeri 46, 53, tutti per intero;

comune di Carpignano per i fogli di mappa numeri 43, 44, tutti per intero;

comune di Cannole per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 17, 18, tutti per intero e per il foglio di mappa n. 4, in parte;

comune di Otranto per i fogli di mappa numeri 4, 7, 8, 11, tutti per intero e per i fogli di mappa numeri 2, 6, 12, 13, tutti in parte;

comune di Scorrano per i fogli di mappa numeri 17, 35, 36, tutti per intero, per i fogli di mappa numeri 4, 9, tutti in parte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8575)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1975.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Umbria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Umbria;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità del sottoindicato evento, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di pronto intervento di cui all'art. 3 della legge 25

maggio 1970, n. 364, e si delimitano le zone territoriali della provincia di Perugia, in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte previste dall'art. 4 della citata legge n. 364:

Perugia: terremoto dei giorni 1° e 2 dicembre 1974:

comuni di Cerreto di Spoleto, Cascia, Norcia, Monteleone di Spoleto, Scheggino, Vallo di Nera, tutti per l'intera giurisdizione;

comune di Sellano per le località Sellano Capoluogo, Sterpare, Montaldo, San Martino, Colle, Postignano, Pupaggi, Opagni, Fonni, Monte Santo, Piaggia, Civitella, Renaro, Petrognano, Ceseggi, Setri, Peneggi;

comune di Preci per le località Belforte Alto, Belforte Basso, Poggio di Croce, Montebufo, Collazzoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8576)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1975.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 ottobre 1973 concernente la concessione di un contributo straordinario al comune di Alessano per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1974, con il quale il comune di Alessano è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo di ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 5 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 19 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1974, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Alessano decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Alessano decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1975

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
GUI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1975
Registro n. 18 *Giustizia, foglio n.* 259

(8545)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 358 del 21 dicembre 1971 con cui l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Valtesino » della lunghezza di km 4 + 000;

Visto il voto n. 134 dell'8 aprile 1975 con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di circa km 4 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1975

p. *Il Ministro*: ARNAUD

(8552)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 358 del 21 dicembre 1971 con cui l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha chiesto la classificazione a provinciale della strada di bonifica « Alto Corso Menocchia » della lunghezza di km 5 + 800;

Visto il voto n. 139 dell'8 aprile 1975 con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 5 + 800 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1975

p. *Il Ministro*: ARNAUD

(8550)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Clifford, in Villadossola.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Clifford di Villadossola (Novara) con effetto dal 21 settembre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Clifford di Villadossola (Novara) è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8689)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Clifford, in Villadossola.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Clifford di Villadossola (Novara) con effetto dal 21 settembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Clifford di Villadossola (Novara) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8690)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1975.

Concessione di premi all'ammasso privato dell'olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 2599/75 della commissione del 14 ottobre 1975.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del consiglio n. 1471/68 del 24 settembre 1968, relativo ai contratti di ammasso per l'olio di oliva;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2599/75 del 14 ottobre 1975, relativo alla concessione di premi all'ammasso privato dell'olio d'oliva che forma oggetto di contratto concluso tra gli organismi d'intervento degli Stati membri e i detentori del prodotto;

Visto, in particolare, l'art. 11, paragrafo 1, di detto regolamento, in base al quale gli Stati membri debbono adottare le misure necessarie per assicurare il controllo riguardante la qualità e l'origine dell'olio, nonchè il rispetto degli obblighi che risultano dal contratto concluso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, relativo all'affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., dei compiti di intervento nel settore dei grassi;

Atteso che, in ottemperanza alla richiamata disposizione comunitaria, occorre stabilire le misure atte ad assicurare nel territorio della Repubblica l'attuazione

del controllo sulla qualità e sull'origine dell'olio di oliva e l'osservanza degli obblighi assunti con i contratti d'ammasso conclusi tra l'A.I.M.A. e i detentori di olio;

Considerato che, motivi di urgenza, dovuti prevalentemente alla ristrettezza del termine entro cui le domande di ammasso privato devono essere presentate, comportano l'esigenza di dettare, per detto controllo, disposizioni che ne consentano tra l'altro, un pronto svolgimento, prevedendo l'affiancamento agli organi ministeriali, all'uopo designati, dell'attività degli istituti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari;

Decreta:

Art. 1.

Per ammasso privato dell'olio d'oliva, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2599 del 14 ottobre 1975, denominato successivamente soltanto « regolamento », si intende la conservazione, in magazzini di deposito, di un determinato quantitativo di olio d'oliva non inferiore a 5 tonnellate per un intero periodo di tempo di novanta giorni, prorogati automaticamente di ulteriori novanta giorni in mancanza di tempestiva disdetta dell'ammassatore, che abbia comunque inizio prima del 1° novembre 1975, da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio, alle condizioni stabilite nel « regolamento » e nel presente decreto, recepite in apposito contratto concluso con l'A.I.M.A., al fine di ottenere l'aiuto concesso dalla Comunità economica europea.

Il contratto tra l'A.I.M.A. e l'ammassatore è concluso con l'accettazione da parte dell'A.I.M.A. di atto di sottomissione con il quale l'ammassatore si obbliga all'osservanza delle condizioni in esso contenute.

Art. 2.

L'olio d'oliva che può formare oggetto di contratto di ammasso privato deve essere stato prodotto nella Comunità nella campagna 1974-75 e deve essere vergine di qualità extra, fino (corrispondente alla classifica nazionale di sopraffino) e corrente (corrispondente alla classifica nazionale di fino).

Dopo il 1° novembre 1975 l'olio originariamente ammassato può essere sostituito con un quantitativo equivalente di olio della medesima qualità, prodotto nella Comunità durante la campagna 1975-76.

Art. 3.

La conclusione del contratto di ammasso privato dell'olio di oliva può essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica o ente associativo o da produttori raggruppati che svolgano un'attività nel settore dell'olio di oliva e dispongano per l'ammasso di magazzini idonei nel territorio della Repubblica. La domanda deve essere riferita soltanto a partite di olio già detenute e per le quali sussistano i requisiti e le condizioni di cui ai precedenti articoli.

Il prodotto si intende entrato nella fase di ammasso il giorno della presentazione della domanda a condizione che, dai controlli che saranno effettuati, risulti la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente in fatto di quantità e di qualità del prodotto.

Nel caso che dopo il 1° novembre 1975 si proceda alla sostituzione di cui al secondo comma dell'art. 2 del presente decreto, l'ammassatore deve fornire, con le stesse modalità seguite per l'olio sostituito, la prova che trattasi di prodotto ottenuto nella Comunità nella campagna 1975-76.

Art. 4.

La richiesta di conclusione del contratto di ammasso dell'olio di oliva deve essere formulata con domanda indirizzata all'A.I.M.A., nella sua sede in Roma, via Palestro n. 81, e da presentare, sotto pena di irricevibilità, entro il 31 ottobre 1975, all'ispettorato provinciale dell'alimentazione nella cui circoscrizione il prodotto è immagazzinato.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica o dell'ente associativo, nonchè nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso e caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; denominazione dei medesimi magazzini, nome e cognome del titolare e del legale rappresentante;

c) il numero delle partite di olio entrato in fase di ammasso, nonchè il peso netto e la qualità di ciascuna di esse;

d) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda;

e) data e sottoscrizione della domanda.

Unitamente alla domanda deve essere presentata la dichiarazione di adesione del proprietario dell'olio nel caso che il richiedente ne sia soltanto detentore.

La domanda deve essere altresì corredata dei seguenti documenti, che possono essere prodotti anche successivamente e comunque non oltre quarantacinque giorni da quello di presentazione della domanda:

a) certificato d'iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.) comprovante l'esercizio dell'attività nel settore dell'olio di oliva.

Nei casi di domanda presentata da produttori agricoli singoli, associati o raggruppati non iscritti in un pubblico registro, certificato rilasciato dal competente ispettorato provinciale dell'alimentazione o dell'ente di sviluppo agricolo cui sia stata affidata l'istruttoria delle domande d'integrazione di prezzo, attestante l'avvenuta presentazione, da parte degli stessi richiedenti l'ammasso privato, delle predette domande per l'olio di oliva dagli stessi prodotto nella campagna 1974/75;

b) certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che ha per esso firmato la domanda ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

c) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di esso, di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 75, resa al capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione o a chi per lui, per i richiedenti l'ammasso che svol-

gono attività commerciale o industriale, dal quale risulti che l'olio di cui sono proprietari proviene dagli acquisti di olio o di olive effettuati presso produttori olivicoli della Comunità nella campagna 1974-75; per i richiedenti produttori olivicoli, singoli, associati o raggruppati, certificato rilasciato dall'ispettorato provinciale dell'alimentazione o dall'ente di sviluppo competente, attestante per ciascun soggetto proprietario dell'olio ammassato, la quantità di olio per la quale è stata presentata domanda d'integrazione di prezzo nella campagna 1974-75;

d) eguale documentazione di cui alla precedente lettera *c)* per i richiedenti che ne sono soltanto detentori;

e) certificato di analisi di cui all'art. 6 del presente decreto;

f) atto di sottomissione, redatto in conformità del modulo allegato al presente decreto e sottoscritto con firma autenticata dal notaio, con cui l'ammassatore assume gli impegni previsti all'art. 5, paragrafo 2 del « regolamento » e gli altri impegni previsti dal presente decreto.

Art. 5.

Son demandati agli ispettorati provinciali dell'alimentazione le attribuzioni per il controllo delle quantità e qualità dell'olio di oliva oggetto di ammasso privato e degli obblighi assunti dagli ammassatori.

Nell'espletamento di tali attribuzioni gli ispettorati provinciali dell'alimentazione sono affiancati dagli istituti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, competenti per territorio.

Art. 6.

L'olio oggetto della domanda di ammasso deve essere sottoposto, a cura ed a spese dell'ammassatore, ad analisi eseguito da un istituto o laboratorio pubblico abilitati al rilascio dei relativi certificati, su campioni prelevati in contraddittorio fra l'ammassatore o un suo rappresentante ed il funzionario incaricato del primo sopralluogo.

Art. 7.

Ricevuta la domanda, l'ispettorato provinciale della alimentazione dispone per l'accertamento dell'esistenza in ammasso delle partite di olio dichiarate e trasmette poi la domanda stessa all'A.I.M.A. corredata di tutta la prescritta documentazione, nonchè di una copia originale del verbale di accertamento eseguito, redatto in contraddittorio tra il funzionario incaricato e l'ammassatore o un suo rappresentante.

Art. 8.

L'accettazione della domanda da parte dell'A.I.M.A. è fatta con comunicazione scritta, previa verifica della documentazione ricevuta dagli ispettorati provinciali dell'alimentazione dalla quale risulti la corrispondenza della domanda medesima alle condizioni prescritte.

Art. 9.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere le partite di olio sotto contratto di ammasso ad eccezione di quelle per le quali è stata effettuata la sostituzione di cui al secondo comma dell'art. 2 del presente decreto.

Durante lo stesso periodo l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento l'esecuzione di controlli da parte di funzionari dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione o dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi.

Art. 10.

L'ammassatore che non intende prorogare il contratto d'ammasso privato alla scadenza dei primi novanta giorni deve farne comunicazione scritta all'A.I.M.A. ed all'ispettorato provinciale dell'alimentazione competente per territorio con telegramma spedito cinque giorni prima della scadenza del periodo di novanta giorni.

Art. 11.

L'importo del premio è corrisposto dall'A.I.M.A. dopo la scadenza del periodo di durata del contratto, non appena sia stata acquisita la documentazione comprovante la regolare esecuzione del contratto stesso e comunque nei termini previsti dall'art. 8 del « regolamento » ed è liquidato secondo la misura prevista dall'art. 7 dello stesso « regolamento ».

Art. 12.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù del contratto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per cause di forza maggiore l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A. e, per conoscenza, all'ispettorato provinciale dell'alimentazione, che determina le misure ritenute necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1975

Il Ministro: MARCORA

ATTO DI SOTTOMISSIONE

per la conclusione di contratto di ammasso privato dell'olio di oliva ai sensi del regolamento (CEE) n. 2599/75 del 14 ottobre 1975.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 ROMA

Il sottoscritto . . . . nella qualità di . . . . e legale rappresentante della ditta . . . . con sede in . . . . via . . . . n. . ., esercente attività nel settore dell'olio di oliva come da certificato della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di . n. . del . . . . (oppure: nella qualità di produttore agricolo singolo oppure di produttore agricolo per se stesso ed in rappresentanza degli altri di cui all'elenco allegato alla domanda), residente a . . . via . . . . n. .

IN RELAZIONE

alla propria domanda indirizzata a codesta A.I.M.A. e presentata all'ispettorato provinciale dell'alimentazione di . . . . . . in data . . . . . . per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato dell'olio di oliva, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2599/75 del 14 ottobre 1975, nonchè del decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 15 ottobre 1975, per quantità di prodotto detenute dal sottoscritto medesimo (oppure per quantità di prodotto detenute dal sottoscritto medesimo e dagli altri produttori agricoli di cui all'elenco allegato alla domanda).

PRECISA

i seguenti elementi costitutivi del rapporto:

A) Partite di olio di oliva vergine di produzione della campagna 1974/75, di qualità:

1) extra, quintali netti . . . di proprietà di . . . .
. . . .

2) sopraffino, quintali netti . . . di proprietà di . .
. . . .

3) fino, quintali netti . . . di proprietà di . . .
. . . .

B) Luogo o luoghi di magazzinaggio in cui dette partite sono detenute:

comune . . . . via . . . .
n. .

C) Per la quantità di proprietà di terzi, con separato atto è espresso l'accordo del proprietario all'immagazzinamento da parte del sottoscritto detentore.

D) Data di inizio del periodo di ammasso o di esecuzione del contratto: . . . . (giorno, mese ed anno) . . . coincidente con la data di presentazione della domanda all'ufficio competente.

E) Importo del premio: L. 4.713,50/q.le per i primi novanta giorni di ammasso e L. 5.570,50/q.le per i successivi novanta giorni;

E DICHIARA

di impegnarsi, come con il presente atto si impegna ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento del premio di cui all'art. 7 del regolamento (CEE) numero 2599/75 del 14 ottobre 1975, all'osservanza durante il periodo di ammasso dei seguenti obblighi per se medesimo e per gli altri produttori agricoli di cui all'elenco allegato alla domanda:

1) mantenere ammassate le suddette partite di olio di oliva vergine per l'intero periodo di durata dell'ammasso, a proprie spese ed a proprio rischio, nel magazzino di deposito sopra indicato, salva la facoltà, che può essere esercitata dall'ammassatore dopo il 1° novembre 1975, di sostituirle, in tutto o in parte, con un quantitativo equivalente di olio di oliva di pari qualità, proveniente dal raccolto della campagna 1975-76;

2) tenere immagazzinata ciascuna partita di una determinata qualità di olio in recipienti separati ed identificabili per tutta la durata del contratto di ammasso privato;

3) non compiere sul prodotto ammassato atti di disposizione che comportino l'uscita del prodotto stesso, in tutto o in parte, dal magazzino di deposito durante il periodo di ammasso, fatta eccezione per le quantità che, dopo il 1° novembre 1975, venissero sostituite con un quantitativo equivalente di olio di oliva di pari qualità proveniente dal raccolto della campagna 1975-76;

4) consentire in ogni momento, durante il periodo del contratto di ammasso, l'esecuzione nel magazzino di deposito di controlli da parte di funzionari dell'A.I.M.A., dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione, del competente istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, dando all'uopo la propria collaborazione.

Circa il pagamento del premio, il sottoscritto dichiara (1)
. . . .

Data. . . . .

Firma . . . .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si intendono approvate tutte le condizioni del suesteso atto di sottomissione comprese specificatamente quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) dell'atto medesimo.

Firma . . . .

Segue autentica notarile della firma . . . .

(1) Il contraente dichiari se il pagamento debba essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (allegare l'atto di procura) ovvero di una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia; accreditamento in conto corrente bancario; versamento in conto corrente postale; ecc.).

(8830)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli (prima cattedra di patologia generale).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è vacante un posto di assistente ordinario (prima cattedra di patologia generale) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8739)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 321 del 18 settembre 1975 relativa alle disposizioni valutarie connesse all'esercizio della navigazione.

(8630)

MINISTERO DEL TESORO

Ventisettesima estrazione per l'ammortamento per serie dei titoli dei prestiti della ricostruzione - redimibili 3,50 % e 5 %.

Si rende noto che il giorno 15 novembre 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la ventisettesima estrazione di dodici serie (cinque per il redimibile 3,50 % e sette per il redimibile 5 %) dei titoli dei prestiti della ricostruzione - redimibili 3,50 % e 5 %, che saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1976.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8703)

Quinta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5,50 % di scadenza 1° gennaio 1980

Si rende noto che il giorno 20 novembre 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quinta estrazione per l'assegnazione di un premio di lire 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venti serie (dalla 1ª/1980 alla 20ª/1980) dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1980, emessi in base alla legge 24 dicembre 1969, n. 986 ed al decreto ministeriale 1° dicembre 1970.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione ed imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(8704)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 195

Corso dei cambi del 15 ottobre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	679,15	679,15	679,45	679,15	679,10	679,10	679 —	679,15	679,15	679,15
Dollaro canadese	659 —	659 —	660,30	659 —	660,50	659,05	659,25	659 —	659 —	659 —
Franco svizzero	254,02	254,02	253,80	254,02	254,20	254,05	253,70	254,02	254,02	254 —
Corona danese	112,60	112,60	112,68	112,60	112,70	112,60	112,85	112,60	112,60	112,50
Corona norvegese	122,78	122,78	122,70	122,78	122,85	122,75	122,92	122,78	122,78	122,75
Corona svedese	154,69	154,69	154,75	154,69	154,79	154,65	150,75	154,69	154,69	154,65
Fiorino olandese	255,45	255,45	255,10	255,45	256,85	255,50	255,35	255,45	255,45	255,40
Franco belga	17,442	17,442	17,38	17,442	17,43	17,45	17,42	17,442	17,4420	17,40
Franco francese	153,88	153,88	153,70	153,88	153,98	153,88	153,70	153,88	153,88	153,80
Lira sterlina	1395 —	1395 —	1394 —	1395 —	1395,95	1395,10	1395,50	1395 —	1395 —	1395 —
Marco germanico	262,84	262,84	263 —	262,84	263,25	262,80	263,04	262,84	263,84	262,80
Scellino austriaco	37,13	37,13	37,20	37,13	37,13	37,12	37,15	37,13	37,13	37,10
Escudo portoghese	25,50	25,50	25,42	25,50	25,50	25,50	25,4750	25,50	25,50	25,50
Peseta spagnola	11,4675	11,4675	11,48	11,4675	11,48	11,45	11,4750	11,4675	11,4675	11,45
Yen giapponese	2,2435	2,2435	2,2575	2,2435	2,24	2,24	2,2440	2,2435	2,2435	2,24

Media dei titoli del 15 ottobre 1975

Rendita 5 % 1935	96,575
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,925
» 5 % (Ricostruzione)	95,950
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,475
» 5 % (Città di Trieste)	92,375
» 5 % (Beni esteri)	91,400
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,925
» 5,50 % » » 1968-83	81,700
» 5,50 % » » 1969-84	80,700
» 6 % » » 1970-85	84,650
» 6 % » » 1971-86	86,575
» 6 % » » 1972-87	82,750
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	91,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,650
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,625
» poliennali 7 % 1978	95,375
» » 9 % 1979	98,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 ottobre 1975

Dollaro USA	679,075
Dollaro canadese	659,125
Franco svizzero	253,86
Corona danese	112,725
Corona norvegese	122,85
Corona svedese	154,72
Fiorino olandese	255,40
Franco belga	17,431
Franco francese	153,79
Lira sterlina	1395,25
Marco germanico	262,94
Scellino austriaco	37,14
Escudo portoghese	25,487
Peseta spagnola	11,471
Yen giapponese	2,244

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 150 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte nel semestre gennaio-giugno 1975

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Ditta e sede	Data di registrazione	Numero di registrazione	Numero e data del decreto di revoca
1	*Biotassina*, 8, 10, 24 e 30 ampolle bevibili da ml 10 (mcg 50 di vit *B*/12)	Unione chimica medicamenti - DFME, via Sabaudia, 44, Grugliasco (Torino)	4-8-1954 8-5-1961 20-12-1973	8381/A	4486/R 14-4-1975

(8412)

Elenco n. 151 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestre gennaio-giugno 1975).

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI	Ditta e sede	Numero di registrazione	Data	Numero del decreto di revoca	Data
	GENNAIO 1975					
1	*Surrepan* (categoria)	Limas S.p.a., Milano	12693/A	23- 7-1957	4468/R	27
	FEBBRAIO 1975					
2	*Ghiandola mammaria funzionante*, 6 fiale × 1,5 cc	Istituto sieroterapico milanese Serafino Beltanti, Milano	6481	20- 5-1952	4484/R	14
3	*Acqua di Melissa composta*, flacone da mg 25	Officina farmaceutica Santa Maria Novella, Firenze	6262	18- 4-1952	4483/R	14
4	*Fitofosfan*, 40 compresse (categoria)	Chimit, Ind. chimico terapeutica torinese, via G. Giacosa, 6, Torino	12768/A	20- 7-1957	4475/R	14
5	*Biovanal B/12*, flac. sciroppo da g 175 . .	Lab. chim. farm. Satica, Firenze	2758	28- 3-1953	4474/R	14
6	Arsion, fiale da 1 cc 1° grado (categoria)	Compagnia terapeutica nazionale, Torino	11322/A	16-11-1956	4473/R	14
7	*Arsion*, fiale da 2 cc 2° grado	Id.	11322/B	16-11-1956	4473/R	14
8	*Ipofosfal*, flac. sciroppo da g 160 . .	Lab. chim. farm. Domerezia Chiavenna, Sondrio	2848	7-11-1956	4477/R	14
9	*Jodoferrol*, flac. × g 180	Opera farmaceutica italiana, Genova	5359	2- 3-1954	4479/R	14
10	*Alsil*, flac. sciroppo da g 180	Labor. ipodermoterapico dott. Sergio Bettini, Brescia	11823	29-11-1956	4471/R	14
11	*Zenocalcio*, sciroppo flac. da 150 cc . .	Lab. farm. dott. A. Bolognini, Bogliasco (Genova)	12913	13- 9-1957	4485/R	14
12	*Zenocalcio*, 10 fiale da 5 cc (categoria) . .	Id.	12913/A	31- 3-1961	4485/R	14
13	*Zenocalcio* (serie di categoria), 5 fiale da 10 cc	Id.	12913/A-1	24- 5-1965	4485/R	14
14	*Biosanatose*, flac. sciroppo da g 220 . .	Lab. farm. Caranza, via S. Fruttuoso, 64, Genova	12413	3- 4-1957	4478/R	14
15	*Ferrarsina*, flac. da g 200 sciroppo .	Lab. bioch. riuniti Borio Farneti S.r.l., Torino	10097	11-12-1956	4476/R	14
16	*Casali Alfa*, 3 fiale × 1 cc . .	Interfarma, Roma	14134/A	6- 7-1958	4472/R	14
17	*Arsenene*, 10 fiale × 1 cc 1° grado e 10 fiale × 2 cc 2° grado	Lab. chim. farm. G. Ferrari, Ravacciano (Siena)	3674	28- 4-1955	4470/R	14
18	*Fostricarsen*, 12 fiale × 2 cc	Mario Perini, via Mascherato n. 19, Ferrara	9122	30- 6-1954	4482/R	14
19	*Puerpan semplice*	Alberto Zizzini, Roma	9421	20-11-1956	4480/R	14
20	*Puerpan iodato* (categoria)	Id.	9421/A	19-11-1959	4480/R	14
21	*Puerpan* (tipo forte) (serie)	Id.	9421/1	19-11-1959	4480/R	14
22	*Arsifene A.F.I.*, flacone sciroppo da g 160	Agenzia farmaceutica italiana, viale Pedavena n. 115/M (già in Alessandria, via Plana numero 13), Feltre (Belluno)	10444	8-10-1955	4481/R	14
	MAGGIO 1975					
23	*Arsenopaidina A.F.I.*, flac. sciroppo da g 160	A.F.I. - Azienda farmaceutica italiana, viale Pedavena n. 115/M (già in Alessandria, via Plana n. 13), Feltre (Belluno)	10465	15-10-1955	4487/R	10

(8413)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe », in Mussomeli, società cooperativa a responsabilità illimitata, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 23 settembre 1975, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » di Mussomeli, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Mussomeli (Caltanissetta), in amministrazione straordinaria, l'avv. Filippo D'Angelo è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(8648)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Marta

Con delibera della giunta regionale 11 luglio 1975, n. 2530, vistata dalla commissione di controllo nella seduta dell'11 settembre 1975, verbale n. 199/4, è stato approvato, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, il piano regolatore generale di Marta (Viterbo).

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, ai sensi dello art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(8762)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Tarquinia

Con delibera della giunta regionale 11 luglio 1975, n. 2543, vistata dalla commissione di controllo nella seduta dell'11 settembre 1975, verbale n. 199/5, è stato approvato, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, il piano regolatore generale di Tarquinia (Viterbo).

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, ai sensi dello art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(8763)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Tolfa

Con delibera della giunta regionale 18 luglio 1975, n. 2801, vistata dalla commissione di controllo nella seduta dell'11 settembre 1975, verbale n. 199/9, è stato approvato, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, il piano regolatore generale di Tolfa (Roma).

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, ai sensi dello art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(8764)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Montefiascone

Con delibera della giunta regionale 18 luglio 1975, n. 2799, vistata dalla commissione di controllo nella seduta dell'11 settembre 1975, verbale n. 199/8, è stato approvato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, il piano regolatore generale di Montefiascone (Viterbo).

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, ai sensi dello art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(8765)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Anagni

Con delibera della giunta regionale 11 luglio 1975, n. 2525, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 28 agosto 1975, verbale n. 197/52, è stato approvato, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, il piano regolatore generale di Anagni (Frosinone).

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, ai sensi dello art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(8766)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castelnuovo di Porto

Con delibera della giunta regionale 18 luglio 1975, n. 2803, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 16 settembre 1975, verbale n. 200/28, è stato approvato, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, il piano regolatore generale di Castelnuovo di Porto (Roma).

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, ai sensi dello art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(8760)

Rettifica alla deliberazione della giunta regionale concernente l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Castelnuovo di Porto.

Con delibera della giunta regionale 8 settembre 1975, n. 3209, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 16 settembre 1975, verbale n. 200/47, è stata rettificata la delibera di giunta regionale 18 luglio 1975, n. 2803, avente per oggetto « Comune di Castelnuovo di Porto (Roma) - Approvazione piano regolatore generale, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni ».

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, ai sensi dello art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(8761)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/3519-29/V del 16 febbraio 1933, con il quale il cognome del sig. Antonio Marc, nato a Trieste il 13 giugno 1901, venne ridotto nella forma italiana di « Marzi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maria Zagar ed al figlio Antonio;

Vista la domanda di data 22 settembre 1975, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Antonio Marzi, nato a Trieste il 22 aprile 1925 e qui residente, Basovizza 63, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Marc »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Antonio, Marzi Antonio, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Marc ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 29 settembre 1975

Il prefetto: Di Lorenzo

(8558)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso a quindici posti di esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1975, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 43, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178; del 7 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a quindici posti di esperto in prova nel ruolo tecnico, centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quindici posti di esperto in prova nel ruolo tecnico, centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

De Pace dott. Michele, dirigente superiore.

Componenti:

Cigliano dott. Giuseppe, primo dirigente;
Luppino dott. Pietro, primo dirigente;
Luchetti Briganti prof.ssa Maria Luisa, ordinario di patologia vegetale in istituto tecnico agrario;
Travaglini prof. Nicola, ordinario di zootecnia in istituto tecnico agrario.

Segretario:

Perrotti dott.ssa Alba Maria, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

La spesa presunta di L. 200.000, graverà sul cap. 1112 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1975
Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 2

(8230)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a quattordici posti di ispettore in prova fra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1975, n. 1675, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1975, registro n. 67 Trasporti, foglio n. 374, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quattordici posti di ispettore in prova fra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Monti prof. Mario, dirigente generale.

Membri:

Giovinazzo dott. Vincenzo, dirigente generale;
Pafi dott. Ermanno, dirigente superiore;
Struglia dott. Luigi, dirigente superiore;
Principe prof. Salvatore, primo dirigente;
Gigante prof. Domenico, consulente delle ferrovie dello Stato, direttore della clinica reumatologica dell'Università di Roma;
Marcozzi prof. Giovanni, consulente delle ferrovie dello Stato, direttore della 3ª patologia chirurgica dell'Università di Roma.

Segretario:

Di Bartolomeo dott. Antonio, ispettore.

Roma, addì 25 settembre 1975

Il direttore generale: MAYER

(8717)

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami, a dodici posti di tecnico di radiologia in prova

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1975, n. 778, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1975, registro n. 67 Trasporti, foglio n. 10, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a dodici posti di tecnico di radiologia in prova;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Monti prof. Mario, dirigente generale.

Membri:

Giovinazzo dott. Vincenzo, dirigente generale;
Pafi dott. Ermanno, dirigente superiore;
Struglia dott. Luigi, dirigente superiore;
Principe prof. Salvatore, primo dirigente.

Segretario:

Bosco Alfredo, segretario superiore.

Roma, addì 25 settembre 1975

Il direttore generale: MAYER

(8716)

OSPEDALE «A. RIZZA» DI SIRACUSA

Concorso a tre posti di assistente tisiologo

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 30 maggio 1975, n. 202 e 12 giugno 1975, n. 219, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente tisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 3000 (da versare al tesoriere dell'ospedale, Banco di Sicilia, ag. 4 di Siracusa).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Siracusa.

(8782)

OSPEDALE CIVILE DI OSTRA

Concorso ad un posto di primario anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dello ente in Ostra (Ancona), nelle ore d'ufficio.

(8780)

OSPEDALE DI ABBADIA S. SALVATORE

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 agosto 1975, n. 122, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dello ente in Abbadia S. Salvatore (Siena).

(8781)

OSPEDALE «G. DE LIETO» DI MARATEA

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia-traumatologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 5 settembre 1975, n. 195, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia-traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza) - tel. 0973/76203-76213.

(8783)

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 5 settembre 1975, n. 193 e n. 194, sono indetti concorsi riservati, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza) - tel. 0973/76203-76213.

(8784)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 27 maggio 1975, n. 485 e 30 luglio 1975, n. 714, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo, contrada «Grazia».

(8779)

OSPEDALE INFERMI «A. BONORA» DI SAN PIETRO IN CASALE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;
un posto di aiuto medico geriatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in San Pietro in Casale (Bologna).

(8775)

OSPEDALE «M. MONTESSORI» DI CHIARAVALLE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;
un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto del servizio di laboratorio analisi;
un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 1000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiaravalle (Ancona).

(8776)

OSPEDALE «G. DA PROCIDA» DI SALERNO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di pneumotisiologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Salerno, via S. Calenda, 162.

(8730)

OSPEDALE MAGGIORE «SS. ANNUNZIATA» DI SAVIGLIANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di medicina generale;

due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dello ente in Savigliano (Cuneo), via Ospedali, 3.

(8731)

OSPEDALE CIVILE «CONIUGI BERNARDINI» DI PALESTRINA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi

In esecuzione della deliberazione consiliare 11 aprile 1975, n. 167, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palestrina (Roma) - tel. 9557249.

(8732)

OSPEDALE «S. CROCE» DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).

(8778)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di aiuto e otto posti di assistente di anestesia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente di neurofisiopatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dello ente in Milano, via Daverio, 6.

(8733)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI PADOVA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente di radiologia;

cinque posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

tre posti di assistente di pronto soccorso;

un posto di assistente di oculistica traumatologica;

un posto di assistente di fisiokinesiterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Padova - tel. 049/751777.

(8777)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752770)